

TRIBUNALE DI BARI

QUARTA SEZIONE CIVILE

n. 1781/2024 v.g.

Il Giudice Delegato alla trattazione

letto il ricorso depositato da (PI), con il quale si chiede di confermare le misure protettive e di adottare ogni altro opportuno provvedimento cautelare ex artt. 18 e 19 CCII;

visto il decreto del 12.4.2024;

verificata la regolarità del contraddittorio;

lette le memorie dei creditori che si sono costituiti;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Con il ricorso introduttivo la società ricorrente ha chiesto: *“previa conferma per 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell’istanza, come per legge, salvo proroghe, delle misure protettive già emesse, adottare ogni e più opportuno provvedimento cautelare ritenuto più idoneo a inibire nuove azioni monitorie ed esecutive, la risoluzione dei contratti, la restituzione di beni funzionali all’attività e per l’effetto:*

(a) disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di e sui beni, crediti e diritti attraverso i quali viene esercitata l’attività di impresa;

(b) disporre il divieto di proporre o proseguire azioni monitorie per ingiunzione di pagamento e per consegna di beni, con sospensione dei termini per proporre opposizione a decreto ingiuntivo;

(c) disporre il divieto di intimare il pagamento di somme e di riconsegna di beni, di licenze e sfratti per morosità e per finita locazione;

(d) disporre il divieto di proporre e/o coltivare istanze di liquidazione giudiziale;

(e) disporre il divieto di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto. Ciò avuto particolare ma non esclusivo riguardo a tutti i creditori finanziari e a tutte le società di leasing, in relazione ai rispettivi contratti bancari, finanziari e di locazione



finanziaria, nonché alle controparti dei contratti funzionali all'esercizio dell'attività di (cfr. all. I) 1 per i rapporti locativi in essere, all. I) 2 per i decreti ingiuntivi già resi; all. I) 3 per i contratti di leasing; all. I) 4 per i noleggi; all. I) 5 per i mutui);

(f) disporre la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti bancari, come indicati nell'allegato I) 5).

(e) (rectius, g) per effetto di tutto quanto sopra, confermare e disporre che, dalla pubblicazione della istanza di nomina dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei loro confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 -ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile;”

2. Come dà atto pure l'Esperto, risulta proposta dal PM presso il Tribunale di Bari domanda di apertura della liquidazione giudiziale della .

Taluni dei creditori costituiti (tra i quali, l'INPS) hanno, tra l'altro, eccepito l'inammissibilità dell'accesso alla composizione negoziata in ragione dell'anteriore pendenza di detta domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale e, quindi, l'inammissibilità delle misure protettive e cautelari richieste.

Non si ignora la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 25-quinquies CCII che sembrerebbe, in base al suo tenore letterale, impedire il ricorso alla composizione negoziata in caso di precedente pendenza, non solo di procedure per la risoluzione della crisi instaurate dal debitore stesso, ma anche di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto a iniziativa di uno o più creditori ovvero del PM. Invero, la norma (a differenza dal suo antecedente art. 23 co. 2 d.l. n. 118/2021) non effettua un rinvio selettivo alle domande di cui all'art. 40 CCII, richiamando solo quelle ad iniziativa del debitore, ma rinvia, senza alcuna precisazione, al “ricorso depositato ai sensi dell'art. 40 CCII” che fa riferimento anche alla domanda volta alla liquidazione giudiziale proposta dai creditori e dal PM (oltre che da coloro che hanno funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa).

Tuttavia, il tenore letterale della norma di cui all'art. 25-quinquies CCII non preclude che la stessa venga intesa nel senso che il rinvio al ricorso depositato ex art. 40 CCII ivi contenuto riguardi solo le domande di risoluzione della crisi ad iniziativa del debitore nello stesso contemplate e che, quindi, il divieto posto dalla norma medesima postuli la precedente proposizione di una di tali domande e non anche l'avvenuta presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale ad opera di un terzo. Tale convincimento muove da un'interpretazione teleologicamente orientata della norma di cui all'art. 25-quinquies CCII, tenuto conto della funzione stessa della composizione negoziata e del sistema, complessivamente considerato, nel quale è stata introdotta.



La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale volto alla risoluzione della precrisi, della crisi ovvero dell'insolvenza reversibile (cfr. artt. 12 co. 1 e 21 co. 1 CCII), alternativo agli strumenti di regolazione della crisi proceduralizzati (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione). L'istituto della composizione negoziata, come i suindicati strumenti di regolazione della crisi (v. artt. 57 co. 1, 64-bis co. 1 e 84 co. 1 CCII), postulano gli stessi presupposti, ossia la sussistenza di uno "stato di crisi o di insolvenza" (in più la composizione negoziata, nell'ottica della tempestiva emersione della crisi, impressa nei dettami della direttiva *insolvency*, è volta, come visto, anche a risolvere una situazione di precrisi). Dunque, la composizione negoziata è compatibile con la situazione di pregressa insolvenza, purché sia reversibile, cioè sia "ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa", con la conseguenza che si prescindere dalla condizione iniziale dell'imprenditore che vi accede, se di precrisi, crisi o vera e propria insolvenza reversibile (del resto, anche nel concordato in continuità, negli accordi di ristrutturazione e nel PRO l'eventuale insolvenza deve essere reversibile affinché il piano possa andare a buon fine).

In questo senso, va osservato che la Relazione illustrativa al d.l. n. 118/2021 così argomentava l'introduzione del nuovo istituto della composizione negoziata: *"É necessario intervenire, in via d'urgenza, ... fornendo, nel contempo, agli imprenditori in difficoltà ulteriori strumenti, efficaci e meno onerosi, per il risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato. ... Il nuovo strumento è denominato "composizione negoziata della crisi". Si tratta di un percorso più strutturato rispetto a quello previsto dal Codice della crisi d'impresa, adeguato alle mutate esigenze di cui si è detto e meno oneroso, con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda. Non vi sono requisiti dimensionali di accesso alla composizione negoziata, che è concepita con strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte nel registro delle imprese, comprese le società agricole"* (la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 83/2022 - che ha introdotto l'istituto in esame nel Codice della Crisi - chiarisce che con tale provvedimento legislativo si è inteso operare la trasposizione dalle disposizioni del d.l. n. 118/2021 sulla composizione negoziata nel Codice della Crisi, apportando solo alcune modifiche volte a razionalizzare l'istituto, ma l'ispirazione di fondo rimane la stessa: *"Il Titolo II attua l'articolo 3 della direttiva (in stretta correlazione con il considerando 17) in quanto fornisce all'impresa risanabile strumenti accessibili e poco costosi, di tipo stragiudiziale, per consentirle di verificare la propria situazione patrimoniale e finanziaria (test pratico di perseguibilità del risanamento e incontro con l'esperto indipendente prodromico alla negoziazione), di aprire le trattative con i creditori con l'ausilio dell'esperto e, infine, di cercare soluzioni negoziate della crisi (lista di controllo e possibili*



sbocchi con misure premiali.”).

Se, dunque, si muove dall’idea (della quale non v’è ragione di dubitare) che l’imprenditore in crisi ovvero insolvente può accedere, per sua libera scelta, alternativamente alla composizione negoziata o ad uno dei predetti strumenti di regolazione della crisi non si comprende per quale ragione l’accesso al primo istituto sarebbe precluso dalla preesistente pendenza di una procedura per l’apertura della liquidazione giudiziale a suo carico, mentre non gli sarebbe precluso proporre (purché entro la prima udienza ex art. 40 uc CCII) uno strumento di regolazione procedimentalizzato anche con una domanda prenotativa ex art.44 co. 1 lett. a). Vista la scelta del legislatore di affiancare ad una tradizionale procedura concorsuale un istituto regolatore di matrice stragiudiziale per la soluzione di una (medesima) situazione di crisi o di insolvenza, la preclusione di quest’ultimo perché anticipato dall’iniziativa di un creditore o del PM sarebbe irragionevole, mirando tutti tali istituti (con le iniziative adeguate) a superare la crisi e ad assicurare la continuità aziendale.

Ne deriva che nel ricercare la *ratio* del divieto di cui all’art. 25-quinquies CCII occorre rinvenirla nella funzione di inibire comportamenti ondivaghi, contraddittori o opportunistici dell’imprenditore, orientandolo verso una selezione ponderata dello strumento, stragiudiziale o giudiziale, di risoluzione della propria crisi o insolvenza. Non si può, invece, ritenere che con tale divieto si è inteso sanzionare l’inerzia dell’imprenditore nell’attivarsi di fronte a una crisi divenuta verosimilmente già insolvenza e quindi ridurre, senza una comprensibile ragione, il numero degli strumenti a disposizione dell’imprenditore medesimo per risolvere la sua crisi, limitandoli solo a quelli procedimentalizzati (tra l’altro, notoriamente più onerosi).

Che la funzione della norma in esame sia quella innanzi prospettata, lo si evince anche dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 83/2023, ove si legge che l’art. 25-quinquies CCII *“riproduce il comma 2 dell’articolo 23 del D.L. n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 147 del 2021, che non consente l’accesso alla composizione negoziata in pendenza del procedimento per l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza ai sensi dell’articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a) e 54, comma 3, o dell’articolo 74. A tale disposizione è stata aggiunta la previsione del secondo periodo con la quale i medesimi limiti di accesso sussistono anche in caso di rinuncia dell’imprenditore alle domande indicate nel medesimo periodo, intervenuta nei quattro mesi precedenti la presentazione dell’istanza. Si tratta di integrazione con la quale si intende scoraggiare l’abbandono di una procedura di ristrutturazione giudiziale al solo fine di entrare nel percorso stragiudiziale della composizione per evitare eventuali abusi e possibili danni ai creditori”*. Dunque, la sovrapposibilità contenutistica tra il precedente art. 23 co. 2 d.l. n. 118/2021 e l’attuale art. 25-quinquies CCII viene enunciata inequivocabilmente ed è perfettamente in linea con l’*intentio legis* già prospettata, come visto, nella precedente relazione illustrativa al d.l. n. 118/2021.



D'altronde, se è vero che dal giorno della pubblicazione sul registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive è precluso pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, è altrettanto vero che tale stay è temporaneo poiché è sottoposto al tempestivo vaglio giurisdizionale: il Giudice potrà, in assenza di presupposti per un reale risanamento dell'impresa, revocare le misure protettive consentendo quindi la decisione da parte del Tribunale sull'istanza di liquidazione giudiziale (artt. 18 co. 4 e 19 co. 4 CCII). Quindi, l'inibizione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, anche nei casi di accesso alla composizione negoziata pretestuosi, può venire meno (in tempi ragionevolmente brevi) in sede giurisdizionale.

E', dunque, possibile concludere nel senso che la *ratio* sottesa a tutti gli istituti di risoluzione della crisi o dell'insolvenza, ispirata al risanamento ed al salvataggio dell'impresa ancora caratterizzata da segnali di vitalità, impone di valorizzare prioritariamente il superamento della crisi attraverso meccanismi di ristrutturazione negoziata, anche stragiudiziale, del debito. Pertanto, rispetto a questi ultimi l'esistenza di un'iniziativa liquidatoria di un terzo (creditore o PM) non può determinare alcun effetto preclusivo.

3. Tanto premesso in punto di ammissibilità dell'istanza delle misure protettive e cautelari richieste, occorre rilevare la completezza del corredo documentale ex art. 19 co. 2 CCII e l'insussistenza di cause di cessazione *ex lege* delle misure protettive ex art. 19 co. 3 CCII.

Inoltre, è stata acquisita la relazione dell'Esperto nominato che ha espresso "*parere favorevole alla conferma delle misure protettive per la durata di 120 giorni rappresentando che il piano prospettato potrà essere oggetto di modifiche sulla scorta delle risposte che perverranno dai creditori, a cui è stata già comunicata la proposta di risanamento, con le modalità compositive prospettate dalla _____, e che sono già pervenute numerose adesioni al detto piano.*".

4. Passando all'esame delle misure protettive oggetto dell'istanza della _____, occorre premettere che la conferma delle stesse - in virtù dell'esperto richiamo alle norme del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis, e ss., c.p.c., e la strumentalità delle misure ad assicurare l'esito positivo delle trattative nell'ambito della composizione negoziata - deve essere fondata sul positivo riscontro dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, che rappresentano i requisiti costitutivi delle misure stesse e che debbono essere verificati anche alla stregua di quanto evidenziato dall'Esperto.

In relazione al *fumus boni iuris*, si precisa che lo stesso ricorre, in tesi generale, qualora sussista la ragionevole probabilità di perseguire il risanamento, tenuto conto anche dell'andamento delle trattative che si realizzano attraverso il percorso di negoziazione con i creditori, intrapreso con l'ausilio dell'Esperto, e la cui conclusione possa portare ad uno degli esiti descritti dall'art. 23 CCII.

Nella specie il *fumus boni iuris* appare sussistente.



Come si evince dalla documentazione in atti, la società ricorrente si trova in uno stato di crisi finanziaria determinata prevalentemente dal fatto che nell'esercizio 2024, in conseguenza del coinvolgimento della società correlata (anch'essa sottoposta al coordinamento ed alla direzione della) in una vicenda giudiziaria che ha portato al sequestro dell'azienda, si è verificata la completa paralisi dei pagamenti da parte di quest'ultima in favore della . Infatti, la rappresenta il maggiore cliente della società ricorrente per quanto riguarda il noleggio di mezzi per trasporto merci c/terzi che, negli anni, ha comportato ingenti investimenti.

Altro evento rilevante che ha interrotto la continuità di un settore operativo della è il recesso comunicato da in data 28.3.2024, con effetto dal 30.04.2024.

Come si legge nella relazione dell'Esperto *"Il piano di risanamento prospettato dall'azienda prevede 4 capisaldi:*

- a) La continuità diretta del ramo di azienda "Trasporto Merci c/Terzi (Appalto)";*
- b) La continuità diretta del ramo di azienda "Noleggio Autovetture";*
- c) La continuità indiretta a seguito della prevista cessione del ramo di azienda "Noleggio con Conducente (N.C.C.)";*
- d) La dismissione dei mezzi "Autoveicoli Trasporto merci c/Terzi" non più noleggiati alla società correlata S .*

Orbene, quanto al punto a), sebbene tale continuità sia stata interrotta a seguito di recesso comunicato da dopo la predisposizione della prima versione del piano di risanamento, va rilevato che la ha comunicato di aver contestato tale recesso (formulando anche un'azione risarcitoria) e che, al fine di non creare pregiudizio alla continuità del servizio prestato da alla propria clientela, ha consentito il trasferimento delle maestranze addette a tale servizio e la cessione parziale dei mezzi utilizzati; si legge, al riguardo, nel (nuovo) piano di risanamento: *"Riduzione Costi : in conseguenza della anticipata risoluzione contrattuale pervenuta da , la " Trasporto merci c/terzi" è quasi completamente cessata in data 30 aprile 2024. In conseguenza di ciò tutti i costi correlati a questa area di business verranno a cessare. In particolare il personale addetto (autisti) nonché i noleggi operativi dei mezzi sono stati trasferiti ai nuovi provider-appaltatori di ", tanto che "Noleggi e Leasing: la risoluzione anticipata dell'appalto nonché la dismissione di alcuni mezzi pesanti correlata al Trasporto Merci c/Terzi comporterà una notevole riduzione dei noleggi passivi e dei leasing passivi;"*. Per cui se da un lato i prospettati ricavi dell'appalto sono venuti meno, dall'altro la società ha conseguito un notevole abbattimento di costi (in termini di personale e mezzi), con un più generale alleggerimento dell'organigramma aziendale anche in virtù del venir meno dell'apporto del suddetto cliente riguardo al settore del



noleggio di mezzi per trasporto merci c/terzi; infatti nel (nuovo) piano si legge: *“Nuovo Organigramma Aziendale: la risoluzione anticipata dell’appalto e la prevista chiusura della Trasporto merce c/terzi entro l’esercizio 2024 determinano la necessità di predisporre un nuovo organigramma aziendale, in tutte le aree funzionali, molto più contenuto rispetto al precedente modello organizzativo;”*.

Inoltre, è prevista la liquidazione di beni ormai divenuti non necessari all’attività della L

“Dismissione dei mezzi “Autoveicoli Trasporto merci c/Terzi”: il Piano prevede ricavi derivanti dalla cessione dei mezzi pesanti non più noleggiati alla società correlata

La Società, di conseguenza, ha avviato le opportune pratiche finalizzate alla valutazione del parco mezzi, affidando al perito industriale la redazione delle necessarie perizie di stima del valore di mercato dell’intero parco mezzi. Nel caso della cessione di autoveicoli in leasing il ricavo è rappresentato dal diritto di subentro nel contratto di locazione finanziaria. In tal caso il terzo acquirente provvederà direttamente a bonificare in favore delle società di leasing le rate impagate alla data del subentro contrattuale ed a corrispondere alla Società la restante parte del valore di cessione.” e, sul punto, l’Esperto ha fatto riferimento al fatto che il *“realizzo di tali vendite (€ 750.000,00 nel mese di maggio) consentirà di provvedere al pagamento dei canoni di leasing scaduti al fine di consentire il riscatto o il subentro nell’acquisto dei mezzi senza perdite di valore degli stessi e un margine di liquidità da utilizzare per il ripianamento dei debiti”*.

Si segnala, ancora, sempre nell’ottica del contenimento dei costi, la *“Riduzione dei costi per locazioni passive di uffici e posteggio mezzi: verranno rilasciati gli uffici ed il piazzale presso l’Interporto di Bari nonché il piazzale per posteggio auto presso l’aeroporto di Bari-Palese per trasferire il tutto in un area prospiciente l’aeroporto di Bari Palese”*.

Non si può, inoltre, ignorare, come messo in evidenza dall’Esperto nella sua relazione, quanto segue: *“Si deve considerare che la opera nel settore dal 1991 per cui è una realtà con pluriennale esperienza, capacità manageriale e con un organigramma tale da consentire lo sviluppo del piano aziendale.”*.

Alla luce di quanto fin qui esposto, la ha intrapreso in seguito al sorgere della crisi iniziative volte al contenimento dei costi e all’ottenimento di ricavi derivanti dalla cessazione di talune attività, essendo anche prevista, come esposto, la cessione del ramo di azienda *“Noleggio con Conducente (N.C.C.)”* (che, vale sottolinearlo, richiede l’autorizzazione del Tribunale ex art. 22 co. 1 lett. d) CCII), iniziative queste che, unitamente all’eventuale giudizio positivo dei creditori sul piano di risanamento, potrebbero ragionevolmente consentire il superamento della crisi.

A tale ultimo proposito, la propone un piano di risanamento, della durata di cinque anni (anni 2024-2028), che prevede di onorare gli impegni nei confronti dei propri creditori, come segue:



“Dipendenti: Integrale Pagamento alle scadenze previste sia per le retribuzioni e relativi accessori scadute al 31/01/2024 sia per le retribuzioni relative alla continuità aziendale diretta;

Professionisti: Integrale Pagamento alle scadenze previste sia i compensi scaduti al 31/01/2024 sia per i compensi relativi alla continuità aziendale diretta;

Enti Previdenziali ed Assicurazioni Obbligatorie: Integrale Pagamento dei piani di rateazione consentiti dalle vigenti norme per la debitoria scaduta alla data di riferimento del Piano Integrale Pagamento alle scadenze previste per i contributi previdenziali ed assicurativi relativi alla continuità aziendale diretta;

Erario: Integrale pagamento dei piani di rateazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia per la debitoria esistente alla data di riferimento del Piano; Integrale Pagamento alle scadenze previste per i contributi previdenziali ed assicurativi relativi alla continuità aziendale diretta;

Banche: Scoperto c/c: integrale pagamento “Pari Passu” dei diversi istituti di credito in riferimento al saldo di conto corrente a debito alla data del 31/01/2024 (comprensivo delle competenze 2023 successivamente comunicate) in 12 rate mensili, oltre interessi al tasso legale, decorrenti dal 31 dicembre 2024.

Mutui: integrale pagamento dei mutui chirografari in essere come proposto:

b1) Moratoria delle rate di mutuo sino alla rata in scadenza a settembre 2024, sia per i mutui con rata mensile, trimestrale e semestrale;

b2) Ripresa del regolare ammortamento di ciascun mutuo a far data dalla scadenza di ottobre 2024 (per i mutui con rata mensile) ovvero a far data dal mese di dicembre 2024 (per i mutui che con rata trimestrale o semestrale);

b3) Pagamento delle rate di mutuo scadute ed a scadere sino a settembre 2024 (per i mutui con rata mensile, trimestrale o semestrale) da corrispondersi in dodici mesi decorrenti dal 31 dicembre 2024, con applicazione del tasso legale;

Fornitori della Continuità: integrale pagamento del debito in essere al 31/01/2024 “Pari Passu” in 12 mesi senza interessi dal 31 Luglio 2024;

NOLEGGI e LEASING:

- Integrale pagamento del debito in essere al 31/01/2024 mediante un piano di pagamento senza interessi della durata di 12 mesi consecutivi a far data dal 31 Luglio 2024;

- Pagamento delle fatture successive al 31 Luglio 2024 alle regolari scadenze”.

Inoltre, il piano contempla lo “**stralcio del debito chirografario nei confronti dei fornitori di beni e servizi, non più funzionali alla continuità aziendale, nella misura da definire nell’ambito della manovra finanziaria del Piano di Risanamento**”.



Sintetizzando, il piano prevede: il pagamento integrale e alle scadenze previste per i “Dipendenti” e i “Professionisti”; quanto ai creditori pubblici, il pagamento dei piani di rateazione e rottamazione in essere (che l’Esperto ha assunto essere in regolare ammortamento), anticipando il ricorso ad eventuali ulteriori piani di rateazione e rottamazione consentiti dalla legge, oltre che il pagamento alle scadenze previste per le imposte, nonché per i contributi previdenziali ed assicurativi relativi alla continuità aziendale diretta; quanto ai creditori chirografari, che vengano raggiunti accordi per ottenere una breve moratoria ed una rateizzazione annuale dei debiti scaduti; quanto ai crediti chirografari ritenuti non strategici il pagamento falcidiato nella misura da definire in seguito alle trattative.

L’Esperto nella sua relazione segnala che “*sono già pervenute accettazioni alle proposte di rateizzazione e proposte di definizione transattiva delle posizioni creditorie*”, sicché appare ragionevole consentire alla _____, nella prospettiva del risanamento, di proseguire le trattative con i creditori adottando misure impeditive nei confronti di questi funzionali al loro buon esito.

Passando all’esame dell’altro requisito, il *periculum in mora*, per l’adozione di misure protettive, lo stesso si identifica nel rischio che la mancata concessione delle stesse possa pregiudicare lo svolgimento ed il buon esito delle trattative. Tale requisito va cioè inteso nel rischio di naufragio delle prospettive di risanamento in caso di “aggressioni” da parte dei singoli creditori sui beni dell’impresa, che potrebbero compromettere il buon esito delle trattative e quindi nella verifica dell’idoneità delle misure richieste a contribuire a raggiungere quel risultato, con il limite dell’eccessivo sacrificio per i creditori.

Per quanto esposto in precedenza, le misure protettive tipiche richieste di cui all’art. 18 co. 1, 4 e 5 CCII appaiono essenziali al fine di impedire che il patrimonio nella disponibilità della _____ possa essere aggredito, incidendo ciò negativamente sulla continuità aziendale.

Dunque, vanno confermate le seguenti misure protettive: a) divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive (anche per consegna o rilascio) o cautelari sul patrimonio della società ricorrente e sui beni, crediti e diritti attraverso i quali viene esercitata l’attività di impresa; b) divieto di proporre e/o coltivare istanze di liquidazione giudiziale; c) divieto di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto.

Inoltre, dalla pubblicazione della istanza di nomina dell’esperto e sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata opera l’effetto protettivo della sospensione di obblighi e di cause di scioglimento della società previsto dall’art. 20 CCII.



Quanto alla durata delle misure protettive, al fine di garantire alla società ricorrente il tempo necessario per condurre le trattative con i creditori, appare opportuno concedere il termine massimo di 120 gg.

4.1. Le ulteriori istanze avanzate dalla _____ possono trovare solo parziale accoglimento. Con le stesse, come visto, si chiede di:

- a) disporre il divieto di proporre o proseguire azioni monitorie per ingiunzione di pagamento e per consegna di beni, con sospensione dei termini per proporre opposizione a decreto ingiuntivo;
- b) disporre il divieto di intimare il pagamento di somme e di riconsegna di beni, di licenze e sfratti per morosità e per finita locazione;
- c) disporre la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti bancari, come indicati nell'allegato I) 5).

E' noto che le misure protettive sono tipiche, sicché le stesse non possono essere "confermate" al di là del *numerus clausus* di cui all'art. 18 co. 1, 4 e 5 CCII e le predette misure richieste (quelle sub a), b) e c) non rientrano nel novero di quelle previste dalle citate disposizioni.

La società ricorrente ha, però, chiesto anche di adottare "*ogni e più opportuno provvedimento cautelare*".

Le misure cautelari sono, invece, atipiche ed innominate. Tuttavia, ciò impone una verifica rafforzata sull'effettiva loro strumentalità rispetto allo scopo per il quale vengono richieste, cioè per il buon esito delle trattative, e sul pregiudizio che, qualora adottate, arrecherebbero ai creditori sui cui diritti o facoltà finirebbero per incidere.

La richiesta inibitoria rivolta a tutti i creditori di attivarsi anche giudizialmente per ottenere il pagamento di somme o la consegna di beni (v. misure sub a e sub b) sacrificerebbe oltremodo la loro posizione poiché si richiede che, in via generale, a fronte della perduranza del rapporto contrattuale, il creditore, che ha eseguito la sua prestazione o che continua ad eseguirla, oltre a non potersi attivare in via esecutiva o cautelare non possa neppure preconstituirsì un titolo esecutivo in pendenza delle trattative. E', infatti, sufficiente per il buon esito delle trattative la generalizzata paralisi delle sole azioni esecutive e cautelari che rischierebbero di intaccare la continuità aziendale incidendo direttamente sui beni di proprietà o nella disponibilità della società ricorrente.

Può, invece, trovare accoglimento la richiesta di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti bancari.

Occorre premettere che le misure cautelari non devono trovare il loro sostegno nel mantenimento di un equilibrio contrattuale (d'altronde, lo squilibrio contrattuale in sede di misure protettive, affini alle misure cautelari, emerge con chiarezza dal tenore degli artt. 18, co. 5). Pertanto, la misura cautelare deve avere una sua autonoma giustificazione causale che è quella prevista dall'art. 2, co. 1,



lett. q), di “assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza”.

Nel caso in esame, come si legge in ricorso, “tale divieto appare essenziale per consentire alla Società di condurre serenamente le trattative con i vari creditori\fornitori\clienti e di proseguire l’attività, in modo da creare i flussi necessari per l’esecuzione del piano”. In effetti, l’idoneità di tale misura per il raggiungimento dell’obiettivo del (come visto possibile) risanamento aziendale emerge dal fatto che la liquidità derivante dalla sospensione temporanea dei pagamenti delle rate di finanziamento, che appare ragionevole come indicato nel piano fino alla rata di settembre 2024 (sia per i mutui con rata mensile, trimestrale e semestrale con ripresa del regolare ammortamento di ciascun mutuo a far data dalla scadenza di ottobre 2024, per i mutui con rata mensile, ovvero a far data dal mese di dicembre 2024, per i mutui che con rata trimestrale o semestrale), consentirà alla di godere di quella liquidità necessaria per assicurare la continuità aziendale idonea a generare i flussi di cassa indispensabili per il risanamento dell’impresa (d’altronde, coerentemente il piano prevede non solo, come visto, la ripresa del regolare pagamento delle rate da ottobre/dicembre 2024, ma anche che la rateizzazione di 12 mesi per le rate scadute e non pagate dal 31 dicembre 2024).

5. Le ragioni di opposizione formulate da taluni dei creditori costituiti sono assorbite dalle argomentazioni che precedono.

6. Va sottolineato che le misure qui confermate/adottate non elidono affatto l’immanente e persistente onere dell’organo gestorio in ordine all’assunzione delle determinazioni indifferibili, in caso di tempestiva prognosi sulla non praticabilità delle soluzioni contemplate dall’art. 23 CCII, a tale organo spettanti per evitare l’aggravarsi del dissesto (v. art. 21 CCII sui precisi obblighi in capo all’imprenditore nella gestione dell’impresa in pendenza delle trattative), come pure quello sussistente in capo all’esperto circa l’attento monitoraggio di tale profilo e le conseguenti e tempestive segnalazioni al Tribunale (art. 19 co. 6 CCII).

Si segnala sin d’ora, alla luce del quadro attualmente offerto, che l’eventuale proroga non potrà essere concessa su mere dichiarazioni unilaterali dell’istante (cioè in assenza di riscontro da parte dei creditori in concreto interpellati circa l’effettiva pendenza delle trattative) e non potrà prescindere da un’aggiornata e dettagliata situazione finanziaria ed economico-patrimoniale, nonché di un’argomentata e specificamente motivata informativa dell’Esperto, potendo, di contro, richiedere la specifica analisi e revisione da parte di un ausiliario da nominare eventualmente in quella sede.

P.Q.M.

- Conferma le misure protettive di cui all’art. 18 co. 1, 4 e 5 CCII a favore della ricorrente, (fatta eccezione per i crediti dei lavoratori ex art. 18 co. 3 CCII) e precisamente: a) divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive (anche per consegna o rilascio) o cautelari sul patrimonio della società



ricorrente e sui beni, crediti e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa; b) divieto di proporre e/o coltivare istanze di liquidazione giudiziale; c) divieto di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto.

- Dispone che le predette misure protettive abbiano durata di 120 gg. decorrenti dalla pubblicazione sul Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive.

- Dichiaro che dalla pubblicazione sul Registro delle Imprese della istanza di nomina dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata opera l'effetto protettivo della sospensione di obblighi e di cause di scioglimento della società previsto dall'art. 20 CCII.

- Dispone la sospensione, fino alla rata del mese di settembre, come indicato in parte motiva, del pagamento delle rate dei finanziamenti bancari, come indicati nell'allegato I) 5) e cioè:

- Rigetta le ulteriori istanze avanzate.

Si comunichi alla parte ricorrente, all'Esperto ed ai creditori costituiti.

Si comunichi, entro il giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, al Registro delle Imprese per l'iscrizione della presente ordinanza.

Bari, 30/05/2024.

Il Giudice Designato

Dott. Michele De Palma

